

PREMESSO:

- che con nota acquisita al prot. n. 6670 del 27/12/2012 la Provincia di Macerata, Settore 8 Genio Civile, trasmetteva la documentazione relativa alla richiesta, da parte del sig. Cappa Mariani, di concessione di derivazione pluriennale di 48,00 l/s per uso ittologico tramite risorgiva del torrente Ussita in loc. Capovallazza del Comune di Ussita;
- che con nota del 17/01/2013 il Parco rispondeva alla suddetta nota richiedendo delle integrazioni ed evidenziando, in particolare, la necessità di avviare la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
- che con nota acquisita al prot. n. 403 del 28/01/2013 l'Autorità di Bacino del Fiume Tevere evidenziava che "la derivazione ricade nel Piano stralcio per la salvaguardia delle acque e delle sponde del Lago di Piediluco - P.S.3. approvato con D.P.C.M. del 27/04/2006" e che ai sensi dell'art. 14 delle Norme Tecniche (NT) di tale Piano è vietato aprire nuovi impianti di itticoltura fino all'emanazione, da parte della Provincia, di specifiche disposizioni e prescrizioni sulla base dei risultati della sperimentazione volta alla riduzione dei carichi di fosforo generato dagli impianti di itticoltura;
- che con nota acquisita al prot. n. 1731 del 03/04/2013 la Provincia di Macerata, Settore 8 Genio Civile, trasmetteva la documentazione integrativa;

VISTO il *Disciplinare per la salvaguardia e l'uso compatibile delle risorse idriche*, approvato con DCS n. 25 del 27/04/2007 - e la cartografia di cui all'allegato 4) allo stesso disciplinare - in attuazione dell'art. 164 del D.Lgs. 03.04.2006 n.152 e smi, visti, in particolare:

l'art. 3, c. 2. Nella area critiche è effettuato un costante monitoraggio in collaborazione con il CTA del CFS e le Autorità competenti e vengono promossi interventi finalizzati al ripristino del DMV nonché al miglioramento della qualità dell'acqua e al recupero degli ecosistemi originari, con priorità per le aree ricadenti nelle zone A e B del Piano per il Parco.

l'art. 4, c. 2: Per l'intero territorio del Parco il rinnovo delle concessioni esistenti può essere asserito qualora non vengano a determinarsi situazioni di criticità negli equilibri naturali dei corsi d'acqua. Le concessioni dovranno comunque adeguarsi ai valori del DMV determinati ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 7 del presente disciplinare

l'art. 7, c. 2: Fino alla definizione dei suddetti valori e metodi, e fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 3 valgono le formule di calcolo del DMV approvate dalle Autorità di Bacino o dalle Regioni territorialmente competenti.

VISTI

- il Piano delle Acque del Parco del 2001;
- il Piano per il Parco, approvato con DCD n. 59/2002 e adottato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 898 del 31/07/2006 e dalla Regione Umbria con D.G.R. n. 1384 del 02/08/2006;
- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con DACR n. 145 del 26.01.2010;
- lo "studio idrogeologico per l'identificazione e la caratterizzazione degli acquiferi che alimentano le sorgenti dei corsi d'acqua perenni dei monti Sibillini, esteso all'intera area del Parco Nazionale", realizzato nel 2007 nell'ambito della collaborazione tra Parco, Autorità di Bacino del fiume Tevere e Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università "La Sapienza" di Roma (DST);
- l'integrazione della base conoscitiva per la gestione della risorsa idrica sotterranea del Parco Nazionale dei monti Sibillini, realizzata dal DST nel 2011;
- la relazione del 25/11/2009 del Gruppo di lavoro per l'integrazione e l'adeguamento del *Disciplinare per la salvaguardia e l'uso compatibile delle risorse idriche* del Parco e la relativa proposta di nuovo disciplinare, redatta di concerto tra Parco, Autorità di Bacino del fiume Tevere e DST;

ESAMINATA, anche alla luce del *Disciplinare per la salvaguardia e l'uso compatibile delle risorse idriche* e dei suddetti strumenti tecnici e gestionali, a documentazione relativa alla concessione in oggetto è rilevato: